

- 2) all'articolo 7, paragrafo 1 la data del « 30 aprile » è sostituita dal « 31 marzo »;
- 3) all'articolo 7, paragrafo 2, l'importo di « 10 ECU » è sostituito da « 12 ECU »;
- 4) all'articolo 9, paragrafo 2, la data del « 30 aprile » è sostituita dal « 31 marzo »;
- 5) all'articolo 11, la data del « 20 maggio » è sostituita dal « 20 aprile »;
- 6) all'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
« b) che i contratti presentati soddisfino le condizioni specificate all'articolo 10, in particolare per quanto

riguarda il rispetto del prezzo minimo e la proporzionalità dell'eventuale adeguamento di quest'ultimo; una riduzione del prezzo convenuto può essere considerata sproporzionata soltanto qualora la riduzione indicata nel contratto per tener conto della diversa lunghezza o del diverso grado delle fibre ottenute dal prodotto consegnato, rispetto agli stessi parametri per un prodotto di qualità tipo, è chiaramente irragionevole rispetto al minor valore effettivo del prodotto consegnato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione